



CP 19 del 05-02-2022 - Nuove norme gestione dei casi di positività CoViD a scuola - valide dal 5 Febbraio 2022
Comunicazione della Presidenza n° 19
Bologna, 5 Febbraio 2022

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

Nuove norme di gestione dei casi di positività a scuola

Valide dal 5 Febbraio 2022, ai sensi del D.L. n. 5 del 4 Febbraio 2022

Cari Docenti, Gentili Famiglie,

Il **Decreto Legge n. 5 del 4 Febbraio 2022** "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo" introduce, all'art. 6, alcune novità normative in merito alla *Gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 in ambito scolastico*.

Vengono di seguito riportati i passaggi più rilevanti che riguardano **la sospensione dell'attività didattica in presenza, l'avvio della DAD e riammissione in classe dei soggetti considerati "contatti stretti" degli eventuali casi positivi rilevati in classe.**

Al fine di semplificare le procedure, le segnalazioni di positività, di contatto stretto, gli esiti dei tamponi di controllo e ogni altre questione, vanno comunicati via mail al **proprio consigliere**. Quest'ultimo, in dialogo con il **referente CoViD** (referente.covid@salesianibologna.it) darà alle famiglie tutte le indicazioni su come procedere con l'attività didattica.

Il testo integrale del **D. L. n. 5/2022** è disponibile al link:

- <https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2022/02/Decreto-Legge-n.-5-del-4-Febbraio-2022.pdf>

1. Rilevazione di uno o più casi positivi CoViD a scuola: conseguenza sull'attività didattica

Scuole medie e scuole superiori

Qualora venga accertato in classe un caso (o più) di positività all'infezione da SARSCoV-2, il decorso del soggetto positivo e dei compagni di classe (considerati *contatti stretti ad alto rischio*) avviene secondo le seguenti procedure.

a) Rilevazione di un caso di positività all'infezione da SARSCoV-2 in ambiente scolastico

Se un allievo/a viene contagiato dal Coronavirus (e perciò risulta positivo/a al tampone rapido, antigenico o molecolare), ha il dovere di **informare immediatamente il proprio medico** e attuare l'**isolamento** al fine di evitare il propagarsi dell'infezione ad altri soggetti: dovrà quindi separarsi dagli altri, soprattutto dai conviventi (*ad es. isolamento in camera privata, bagno e/o salviette ad uso esclusivo, pasti consumati individualmente, etc.*).

L'autorità competente fornirà tutte le indicazioni necessarie per condurre l'isolamento e sottoporsi al test per la revoca della quarantena.

Quindi la famiglia è tenuta ad avvisare la scuola inviando per mail al proprio **consigliere** il riscontro della positività, purché ottenuto mediante **tamponi molecolari** e **tamponi antigenici** che siano stati eseguiti in **farmacie convenzionate** e **strutture private autorizzate**.

Per l'allievo/a in isolamento - *se le condizioni di salute lo consentono* - è prevista l'attivazione della DAD.

Per la cessazione dell'isolamento è necessario l'**esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare**, effettuato **anche** presso **centri privati**; la trasmissione al consigliere dell'esito negativo (condotto secondo le modalità indicate dal medico) consente il rientro contestuale a scuola (non è necessario attendere la disposizione di fine isolamento dell'AUSL, che di orma arriva dopo alcuni giorni).

NOTE:

In ambito scolastico, non sono considerati validi i tamponi antigenici rapidi autosomministrati (*fai da te*) a meno che l'esito sia convalidato dall'autorità sanitaria (medico di base, AUSL, oppure registrazione sul fascicolo sanitario elettronico).

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

b) Conseguenze sull'attività didattica della rilevazione di uno o più casi positivi CoViD a scuola

Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, l'individuazione di uno o più casi positivi determina le seguenti conseguenze sulla conduzione dell'attività didattica:

- 1) **con UN CASO DI POSITIVITÀ accertato** tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica** (sia del mattino che pomeridiana) **prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno** successivo all'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
- 2) **con DUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ ACCERTATI** viene introdotta la seguente distinzione:
 - a) l'attività didattica (sia del mattino che pomeridiana) prosegue **in presenza con l'utilizzo di dispositivi FFP2** da parte dei docenti e degli alunni fino al **decimo giorno** successivo all'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 esclusivamente per coloro che:
 - **hanno concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) da meno di 120 giorni**
 - **oppure sono guariti da meno di 120 giorni**
 - **oppure hanno effettuato la dose di richiamo (booster)**
 - **oppure posseggono un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione**
 - b) l'attività didattica prosegue **a distanza secondo la consueta modalità on line per tutti gli altri alunni** (ossia per quelli che non ricadono nelle 4 specifiche appena indicate).
La durata della DAD è di **cinque giorni** rispetto all'ultimo contatto con il caso positivo al CoViD.
Terminati i 5 giorni, anche questi allievi (purché asintomatici) rientrano e proseguono analogamente ai compagni, ossia con l'obbligo di portare la mascherina FFP2 fino al 10° giorno dall'ultimo contatto.
Per il rientro in classe è richiesto l'esito negativo del tampone di controllo da inviare per mail o presentare al proprio consigliere. Sono da ritenere validi i tamponi antigenici rapidi o molecolare, effettuati in farmacia o anche presso centri privati. Non sono ritenuti validi i "tamponi fai da te" a meno che siano convalidati dall'autorità sanitaria.
In merito alla registrazione delle presenze/a assenze, viene confermata la modalità attuata finora.

In tutto ciò, risulta ancora valida la **Nota ministeriale n. 71 del 21 gennaio 2022 "Attività Didattica in Presenza - Misure per alunni con disabilità e BES nelle classi in DAD/DDI"** (link diretto: <https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2021/09/Nota-n-71-del-21-01-2022-Misure-per-alunni-con-disabilita-e-BES-nelle-classi-in-dad.pdf>)

per la quale "le istituzioni scolastiche sono tenute a prevedere specifiche condizioni a vantaggio degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (BES)": va perciò prevista la "possibilità di svolgere l'attività didattica in presenza anche qualora siano state disposte severe misure restrittive finalizzate al contenimento della diffusione del virus".

Ne consegue che "anche laddove sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, **va garantito [...] agli alunni con disabilità o con BES/DSA lo svolgimento dell'attività didattica in presenza, assicurando comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che si avvalgono della DAD**".

Le famiglie che vogliono avvalersi di questa deroga, sono tenute ad avvisare il proprio consigliere.

2. Le azioni di controllo da parte delle istituzioni scolastiche

Qualora vengano rilevati due o più casi di positività, l'accesso alla didattica in presenza è subordinato alla possibilità da parte della scuola di **accertare la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:**

- conclusione del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) da meno di 120 giorni
- oppure guarigione da meno di 120 giorni
- oppure dose di richiamo (terza dose)
- oppure idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione

Per effetto del DL n.5/2022, **la scuola** (nella persona del Preside, del Referente Covid e dei docenti appositamente delegati) **è abilitata a richiedere e prendere conoscenza dello stato vaccinale e/o di guarigione degli studenti.**

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati trattati, l'Istituto Salesiano ha predisposto un'apposita **Nota Informativa sul trattamento dei dati personali** per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 (link diretto: <https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2022/02/Informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-DL-1-2022.pdf>).

Lo **strumento adeguato per la verifica dello stato vaccinale degli studenti** di cui si avvarranno i referenti delegati al controllo è l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi "**VerificaC19**", così come previsto ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.



Il Preside e Referente CoViD-19,
don Giovanni Sala

don Giovanni Sala